



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Pescara, data del protocollo

**DETERMINA DI RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
(art. 108 d.lgs. 50/2016)**

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di due fabbricati siti nel Comune di Lucito (CB), Via Chiesa n. 40 e Via Fuori Le Porte, identificati al N.C.E.U. al Foglio 20, particelle n. 921 e 978, subb. 3-4.

CUP: E35F21001080001

CIG: 8950505E5F

IL DIRETTORE REGIONALE

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 98 del 17 dicembre 2021 e della Determinazione n. 106 del 14 luglio 2023 del Direttore dell'Agenzia del Demanio

VISTI

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC;
- gli artt. 1453 e 1455 c.c.;
- gli artt. 7 e 8 del Contratto d'Appalto;
- l'art. 13 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

PREMESSO CHE

- lo Stato è proprietario dei seguenti immobili ricadenti nel centro urbano del Comune di Lucito (CB): immobile sito in Via Fuori Le Porte n. 69, individuato al NCEU al Foglio 20, P.IIa 980, sub. 6 - P.IIa 1097, sub. 2 - P.IIa 978, subb. 3 e 4; immobile sito in Via Chiesa n. 40, individuato al NCEU al Foglio 20, P.IIa 921;
- per gli immobili sopra citati sono state avviate da parte dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, a seguito di segnalazioni da parte del Comune di Lucito, le attività di messa in sicurezza;
- per tali attività è stato nominato RUP della procedura l'Arch. Gianluca Marcantonio, giusta nota prot. n. 2020/13671/DRAM del 31/08/2018;
- con determina a contrarre prot. 2021/13786/DRAM del 18/11/2020 veniva determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, facendo ricorso agli operatori economici individuati con la procedura del Sistema Accentrato delle manutenzioni, per la realizzazione di interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo-Molise, mediante prenotazione dell'operatore attraverso l'applicativo Gestione Contratti – Lotto 1 Molise;
- mediante l'applicativo informatico "PTIM – Gestione Contratti", per la realizzazione dell'intervento in questione, veniva selezionato, come da ricevuta di n. 6966 del 21/10/2021 (prima prenotazione) e n. 6966a del 11/11/2021 (seconda prenotazione), l'operatore economico Ar.Co. Lavori Societa' Cooperativa Consortile s.n.c., con sede legale in Ravenna alla via Argirocastro 15, C.F. e P.IVA 01468160393, R.E.A. RA-161568, aggiudicatario dell'Accordo Quadro – Lotto 1 Molise - con un ribasso pari al 33%;
- presa visione del Progetto Esecutivo nonché dello stato dei luoghi, delle condizioni generali di esecuzione delle opere previste e ogni altra circostanza che interessi i lavori, l'Appaltatore, senza riserva alcuna, accettava l'incarico di che trattasi come risulta dalla ricevuta di accettazione dell'intervento progressivo n. 6966a del 15/11/2021;
- in funzione del ribasso del 33,00%, di cui all'atto di Adesione all'Accordo Quadro rep. n. 271 del 17/06/2019, l'importo complessivo dell'affidamento veniva stabilito in € 75.681,15 oltre IVA di legge;
- ultimate le verifiche del possesso dei requisiti in capo all'Operatore Economico selezionato, con determinazione di cui al prot. n. 2021/15585/DRAM del 02/12/2021 venivano affidati alla ditta Ar.Co. Lavori Societa' Cooperativa Consortile s.n.c., con sede legale in Ravenna alla via Argirocastro 15, C.F. e P.IVA 01468160393, i lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 75.681,15 (euro settantacinquemilaseicentoottantuno/15) oltre IVA di legge;
- il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 17/12/2021, prot. n. 16287 del 17/12/2021, e con Verbale di consegna lavori parziale del 28/02/2022, acquisito agli atti al prot.n. 2496 del 01/03/2022, limitatamente al fabbricato di Via Chiesa 40, il Direttore dei Lavori consegnava i lavori alla ditta consorziata EL.Cl. Impianti S.r.l.;

- la consegna parziale dei lavori, come riportato nel già menzionato verbale, era stata determinata dalla sopraggiunta necessità di approfondire alcuni aspetti afferenti alla sicurezza delle lavorazioni sul fabbricato di Via Fuori Le Porte, per motivi legati alle mutate condizioni di conservazione riscontrate proprio in costanza di avvio dei lavori;
- con “Ordine di servizio n.1” del 21/03/2022, trasmesso a mezzo PEC, il Direttore dei Lavori, constatando il ritardo rispetto al cronoprogramma condiviso, ordinava alla ditta esecutrice di dare maggiore impulso alle lavorazioni in essere sul fabbricato di Via della Chiesa;
- in data 20/07/2022 come risulta dal Verbale di consegna dei lavori, acquisito agli atti al prot.n. 8276 del 03/08/2022, venivano consegnati anche i lavori del fabbricato di Via Fuori Le Porte e veniva fissata la data di fine lavori al 07/09/2022;
- in data 23/07/2022, il Direttore dei Lavori sottoscriveva il Verbale di sospensione lavori n. 1, acquisito agli atti al prot.n. 8728 del 12/08/2022, per motivi legati all’indisponibilità di accesso alle aree di cantiere per lavori sulle pubbliche strade avviati da parte del Comune di Lucito, di cui all’ordinanza comunale n. 11 del 25/06/2022;
- con “Ordine di Servizio n. 2” del 22/09/2022, trasmesso a mezzo PEC, il Direttore dei Lavori ordinava la messa in sicurezza del cantiere riguardante il fabbricato di Via della Chiesa nel periodo di sospensione e in data 28/09/2022 inviava una nota di sollecito alla ditta EL.CI. IMPIANTI s.r.l. ad adempiere tempestivamente alle disposizioni della D.L. riportate nell’Ordine di Servizio n. 2;
- in data 30/09/2022, cessate le motivazioni di sospensione, veniva redatto il Verbale di ripresa lavori n.1, acquisito agli atti al prot.n. 10711 del 03/10/2022 e veniva fissato il nuovo termine di fine lavori per il giorno 26/11/2022;
- con “Ordine di Servizio n. 3” del 03/10/2022, trasmesso a mezzo PEC, il Direttore dei Lavori, accertata la persistente inerzia, ordinava e diffidava l’impresa esecutrice a procedere con la messa in sicurezza del cantiere e a dare immediato seguito alle lavorazioni previste da contratto in considerazione del notevole ritardo accumulato già in precedenza dall’Affidatario;
- considerata la necessità e l’urgenza di concludere i lavori, l’Affidatario veniva convocato per valutare le tempistiche necessarie per portare a termine la commessa, anche alla luce della sospensione determinata da cause estranee ai contraenti, e all’esito dell’incontro emergeva la necessità di un puntuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori;
- in data 17/10/2022, la ditta consorziata-esecutrice, EL.CI. Impianti S.r.l., trasmetteva l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, acquisito agli atti al prot.n. 11220 del 17/10/2022, con cui assumeva l’impegno di completare i lavori entro il 26/11/2022;
- nel prosieguo del rapporto contrattuale venivano constatati la persistenza del ritardo e l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’affidataria, tanto che venivano inviati ulteriori solleciti all’impresa affidataria, come risulta dalla proposta di risoluzione contrattuale del RUP del 28/07/2023, assunta al prot. n. 7742;
- in particolare, considerata la totale inattività del cantiere, venivano emessi ulteriori ordini di servizio dal Direttore dei Lavori (“Ordine di Servizio n.4” del 24/10/2022, “Ordine di Servizio n.5” del 18/11/2022) e il RUP provvedeva, in più occasioni, a ordinare la ripresa dei lavori (nota acquisita al prot. 13057 del 24/11/2022, nota n.13914 del 16/12/2022, nota prot.n. 13956 del 19/12/2022);

- essendo spirato il termine previsto per la conclusione dei lavori, con nota PEC del 21/12/2022, acquisita al prot.n. 14146 del 21/12/2022, il RUP invitava il D.L./C.S.E., a verificare e relazionare sull'effettivo adempimento da parte della ELCI IMPIANTI S.r.l.;
- con nota PEC del 22/12/2022, acquisita al prot. n. 14279 del 23/12/2022, il D.L e C.S.E., evidenziava che la consistenza delle opere eseguite era pari a quanto già constatato nel primo Stato di Avanzamento Lavori, risalente al 07/07/2022, e che l'incompiutezza di alcune lavorazioni determinava un grave rischio di ulteriore progressivo degrado dell'opera; venivano rilevati gravi inadempimenti anche in materia di sicurezza nei cantieri edili;
- con nota del 13/01/2023, acquisita al prot.n. 336 del 13/01/2023, la ditta appaltatrice Ar.Co. Lavori Societa' Cooperativa Consortile s.n.c., richiedeva alla S.A. di sostituire la ditta esecutrice con altra ditta consorziata, la GRUPPO EFC Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.A., per portare a termine i lavori;
- come risulta dal verbale dell'08/03/2023, acquisito al prot.n. 2489 del 08/03/2023 l'affidatario assumeva l'obbligo di completare i lavori in 45 gg naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione di tale atto;
- con nota del 22/03/2023 acquisita al prot.n. 3090 del 24/03/2023, la ditta appaltatrice comunicava la rinuncia alla esecuzione dei lavori da parte della GRUPPO EFC Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.A.;
- con successiva nota del 29/03/2023 acquisita al prot.n. 3369 del 31/03/2023, la ditta appaltatrice comunicava il nominativo della nuova impresa consorziata esecutrice dei lavori in oggetto, la ditta ACMAR S.c.p.a., in sostituzione della ditta consorziata GRUPPO EFC Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.A.;
- con successiva nota del 16/05/2023, acquisita al prot.n. 5070 del 17/05/2023, la ditta appaltatrice comunicava un'ulteriore sostituzione della consorziata esecutrice: la consorziata R.G. S.r.l. sarebbe stata la nuova ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori in sostituzione della ditta esecutrice ACMAR S.c.p.a.;
- con nota del 26/05/2023, veniva sottoscritto l'atto di sostituzione della consorziata, stante l'imminente necessità di completare i lavori di messa in sicurezza degli immobili in oggetto - rif.to prot. n.5472 del 26/05/2023;
- nel verbale di sopralluogo del 30/05/2023 finalizzato alla ripresa dei lavori, trasmesso a mezzo mail in data 06/06/2023, il Direttore dei Lavori, annotava che "...l'Impresa esecutrice si riserva di esaminare il progetto ed il computo metrico comunicando l'esito delle proprie valutazioni entro il 03/06/2023";
- con nota del 07/06/2023, acquisita la prot.n. 5854 del 07/06/2023, il R.U.P., preso atto del Verbale di sopralluogo sopra riportato, rappresentando la completa inammissibilità delle osservazioni avanzate dalla ditta in occasione del sopralluogo del 30/05/2023 sollecitava l'immediata ripresa dei lavori, chiedendo di riscontrare entro l'08/06/2023;
- nonostante la sostituzione delle imprese consorziate esecutrici, l'operatore economico non ha dato seguito ai ripetuti solleciti di ripresa dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati in oggetto, né ha riscontrato la nota del RUP di cui al prot.n. 5854 del 07/06/2023 su richiamata;

- a tutt'oggi, nonostante le richieste del RUP, l'Appaltatore non ha trasmesso i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), in mancanza dei quali, qualora non effettivamente rintracciabili, sarà necessario darne evidenza agli Organi competenti per territorio;
- con nota del 13/07/2023, acquisita al prot.n. 7181 del 13/07/2023, il D.L/C.S.E ha accertato e confermato il totale stato abbandono del cantiere;
- conseguentemente, il RUP, con nota prot. n. 7743 del 28/07/2023, ha formulato la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo;

VISTA

- la proposta prot. n. 7743 del 28/07/2023 del RUP di risoluzione del contratto in essere, ai sensi dell'art 108 comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE

- è risultato vano ogni tentativo esperito affinché l'affidataria del servizio ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento della Ditta fin qui tenuto è tale da compromettere l'interesse pubblico da perseguire;
- è inutilmente trascorso il termine assegnato con nota con nota dell'08/03/2023, acquisita al prot.n. 2489 del 08/03/2023, per l'ultimazione dei lavori;
- l'Appaltatore ha ulteriormente aggravato la propria posizione per aver immotivatamente sospeso ogni attività di cantiere, abbandonando lo stesso, senza avere cura di garantire le misure di sicurezza violando, di conseguenza, quanto enunciato dal D.Lgs. 81/2008;
- a tutt'oggi, nonostante le richieste del RUP, l'Appaltatore non ha ancora trasmesso i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), in mancanza dei quali, qualora non effettivamente rintracciabili, sarà necessario darne evidenza agli Organi competenti per territorio;
- i danni subiti dalla Stazione Appaltante, quantificati dal RUP, ammontano complessivamente a € 10.837,81 oltre IVA come dovuta per legge;
- le penali per ingiustificato ritardo, come comunicato dal RUP, sono complessivamente pari a € 8.167,48 oltre IVA come dovuta per legge;
- tutte le predette inadempienze, sia singolarmente che complessivamente considerate, costituiscono un comportamento gravemente omissivo dell'Affidatario, che è venuto indubbiamente meno all'obbligo contrattualmente assunto di eseguire i patti nei tempi e termini convenuti, comportamento questo che, a norma dell'art. 1455 c.c., assume caratteri della gravità e ciò sia in senso soggettivo, in relazione cioè all'interesse della scrivente Direzione regionale, sia in senso oggettivo, in relazione all'economia generale del contratto e all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale;

RITENUTO CHE

è condivisibile la proposta del RUP di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo, ex art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla citata disposizione, alla luce di quanto sopra premesso e considerato;

ricorrono, altresì, i presupposti per la risoluzione “*ipso iure*”, ai sensi dell’art. 8 del Contratto sottoscritto con l’Appaltatore;

solo con la risoluzione del contratto per grave inadempimento può essere tutelato l’ulteriore bene giuridico costituito dall’interesse di questa Direzione di liberarsi dal vincolo contrattuale violato ed indire nuova procedura di gara per concludere un nuovo affidamento per l’acquisizione del servizio.

DETERMINA

di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate, da intendersi parte integrale e sostanziale del presente atto;

di condividere contenuti e conclusioni rassegnati dal RUP nella propria relazione e proposta di risoluzione prot. n. 7743 del 28/07/2023;

di disporre la risoluzione del contratto relativo a “Lavori di messa in sicurezza di due fabbricati siti nel Comune di Lucito (CB), Via Chiesa n. 40 e Via Fuori Le Porte, identificati al N.C.E.U. al Foglio 20, particelle n. 921 e 978, subb. 3-4”. in danno alla affidataria ditta Ar.Co. Lavori Societa' Cooperativa Consortile s.n.c.;

di disporre la revoca dell’affidamento dell’incarico disposto con determina n. 46 prot. n. 15585 del 02/12/2021 in favore della ditta Ar.Co. Lavori Societa' Cooperativa Consortile s.n.c., C.F. e P.IVA 01468160393;

di dare atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a dare comunicazione del presente provvedimento all’impresa affidataria e all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

di procedere all’escussione della garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti, assieme ad ogni altro adempimento previsto dall’art. 108 del Codice degli Appalti;

di dare atto che, per quanto concerne gli effetti economici della risoluzione, si terrà conto anche della maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa;

di invitare l’appaltatore a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze dovendo, altrimenti, la stazione appaltante provvedere d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese;


di riservarsi ogni altra azione a tutela del documento subito a causa del grave inadempimento in premessa ampiamente rappresentato;

di autorizzare la selezione, ai sensi della disciplina vigente, di un nuovo contraente cui affidare la restante parte del servizio non eseguita;

di dare mandato al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all’intervenuta risoluzione e alla pronta ripresa dei lavori;

di procedere secondo quanto prevede l’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 alle pubblicazioni sul sito internet dell’Agenzia del Demanio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Direttore Regionale
Raffaella Narni



RSA/2048 bits